

Pubblicato il 02/08/2017

N. 00490/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00782/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sull'istanza, depositata in data 28 luglio 2017, con cui si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami del ricorso numero di registro generale 782 del 2016 integrato da motivi aggiunti (precisando, in particolare, che la stessa sia eseguita con la sola pubblicazione sui siti web del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), proposto da:

Andrea Morozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Colzi, Vittorio Chierroni, Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Antonina Latona non costituita in giudizio;

per la concessione di autorizzazione a notificazione tramite pubblicazione su sito web, l'annullamento

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione in epigrafe con cui si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, motivata con riferimento all'elevato numero dei destinatari ed ai conseguenti elevati costi per la pubblicazione sulla GURI;

Ritenuto che la predetta istanza deve essere accolta sia con riferimento al quadro normativo (art. 52, comma 2, c.p.a. e art. 151 c.p.c, da esso richiamato), sia con riguardo a specifici e plurimi precedenti giurisprudenziali, alle cui ampie e convincenti motivazioni qui ci si riporta (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 25/07/2016, n. 8511; idem, Sez. III bis, Sent., 31/05/2016, n. 6408 ;T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14/10/2015, n. 4813; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 10/11/2014, n. 2730; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord.za 12 novembre 2013, n. 4396). ; TAR Palermo, Decreto Pres. n. 964 del 2013; TAR Toscana, Decreto pres. n. 39/2017);

RILEVATO, pertanto di poter autorizzare la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del MIUR e dell'USR Toscana, dal quale risulti:

- 1 - il TAR innanzi alla quale pende il giudizio con l'indicazione del numero di registro generale (NRG) del ricorso;
- 2 - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 - gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'esposizione chiara e sintetica dei motivi di gravame;
- 4- l'indicazione nominativa dei controinteressati collocati nella graduatoria impugnata;
- 5- l'avvertenza che ogni notizia ed indicazione sullo stato del processo potrà essere acquisita sul sito www.giustizia-amministrativa.it mediante inserimento nel relativo campo del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno del sito del TAR Toscana-Firenze;
- 6 - l'indicazione del numero del presente provvedimento presidenziale e del suo sintetico contenuto;
- 7 - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- 8 - In conseguenza, il MIUR e l'USR Toscana dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di tutti i documenti sopra elencati, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta di parte ricorrente, corredata dei relativi allegati, su supporto informatico ; la pubblicazione sarà accompagnata da un avviso sinteticissimo nelle NEWS della pagina web iniziale del seguente tenore “ IMPUGNATA AL TAR TOSCANA LA GRADUATORIA” con l'aggiunta dell'oggetto della stessa; questo sino al giorno dell'udienza fissata per il merito;

9 - il MIUR e l'USR dovranno mantenere tutta la predetta documentazione sul proprio sito web sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

10 – Le stesse amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente o al suo difensore un attestato di avvenuta pubblicazione sul sito di tutta la documentazione; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 11 – MIUR e USR Toscana dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati;

12- La parte ricorrente dovrà provvedere al deposito dell'istanza di pubblicazione e dei relativi allegati su supporto informatico di agevole apertura e lettura presso il MIUR e l'USR Toscana entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12 del giorno 18 agosto 2017.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei sensi, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Firenze il giorno 2 agosto 2017.

Il Presidente
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO